



WORK IN PROGRESS

Verso la Legge di Bilancio 2022

*Alcuni adempimenti contabili utili per il Bilancio
di previsione 2022/2024*

Dott. Luciano Fazzi

lucianofazzi10@gmail.com

Verso la Legge di Bilancio 2022

Le anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come **“operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”**.
Prima della modifica del principio contabile esistevano già anticipazioni erogate agli enti locali (es. decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35)

Inizialmente era previsto un differente trattamento contabile per le anticipazioni ex DL.35/2013.....:

Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG

Si riduce ogni anno la quota accantonata dell'importo rimborsato ogni anno in base al piano di ammortamento finanziato con risorse correnti

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾			
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contezioso			
Altri accantonamenti			
		Totale parte accantonata (B)	-
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
		Totale parte vincolata (C)	-
Parte destinata agli investimenti			
		Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-
			-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

Verso la Legge di Bilancio 2022

Le anticipazioni di tesoreria diverse da quelle erogate dal Tesoriere si registrano:

Le somme acquisite vanno registrate al Titolo 6 "Accensione di prestiti", tipologia 60200 "Accensione prestiti a breve termine", categoria 6020200 "Anticipazioni";

I rimborsi delle relative quote capitale sono registrati tra i rimborsi di prestiti (missione 50 "Debito pubblico", programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", titolo 4 "Rimborso prestiti", II livello del piano dei conti "Rimborso prestiti a breve termine", III livello del piano dei conti "Chiusura Anticipazioni").

Se trattasi di anticipazioni che si chiudono nell'esercizio → imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e impegno di spesa relativo al rimborso.

Se trattasi di anticipazioni che non si chiudono nell'esercizio → si procede all'iscrizione di un fondo anticipazione liquidità nel Titolo IV della spesa di pari importo dell'anticipazione incassata e non restituita non impegnabile e pagabile destinata a confluire nel risultato di amministrazione → QUOTA ACCANTONATA

Effetti neutri sul risultato di
amministrazione: +cassa 100
+accantonamenti 100

Verso la Legge di Bilancio 2022

Le anticipazioni di tesoreria diverse che non si chiudono entro l'anno si registrano:


- A) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- B) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- C) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
- D) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa (Titolo IV Missione 20 Programma 3) al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente

A tal fine sono imputate alla voce "**Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti**".

Verso la Legge di Bilancio 2022

FCDE alimentato dal FAL → La corte Costituzionale con la sentenza n.4/2020 ha considerato illegittimo l'utilizzo dell'accantonamento al FAL per finanziare l'FCDE (art.25 del DL 78/2015 e art.1, comma 814, L.205/2017)



Dal rendiconto 2019 gli enti devono di nuovo accantonare nella quota accantonata del risultato di amministrazione l'importo del FAL incassato in anni precedenti e non ancora rimborsato al 31/12/2019

- La reiscrizione del FAL peggiora il risultato di amministrazione o aumenta l'eventuale disavanzo....ciò rischia di mandare in dissesto molti enti.....

Verso la Legge di Bilancio 2022

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 introduce **l'art. 39/ter**

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, **in sede di approvazione del rendiconto 2019** gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per **un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019**.
 2. **L'eventuale peggioramento del disavanzo** di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, **a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio**.
- Gestione disavanzo**
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
- Per la contabilizzazione ci si adegua a quanto previsto per le altre anticipazioni**
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Verso la Legge di Bilancio 2022

Decreto Ministeriale 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile)

Per tutti i tipi di anticipazione

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)

Attuazione sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020

Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispose l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione.

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Avanzo applicato sui tre anni

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza 28.756,78	28.756,78	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza 0,00	1.698.270,39	1.644.288,59	1.589.079,24
	-di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00		
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		0,00	1.698.270,39	1.644.288,59	1.589.079,24
	Fondo di Cassa all'01/01/2020		previsioni di cassa 2.959.549,99	3.275.304,83		

Verso la Legge di Bilancio 2022

Esempio reiscrizione FAL:

Somma ancora da rimborsare al 31/12/2019 → 100 → aumenta di pari importo la quota accantonata del risultato di amministrazione 2019 nel caso in cui tale nuovo accantonamento generi disavanzo o maggiore disavanzo, possibile ripianare gradualmente il disavanzo nei limiti delle quote rimborsate dell'anticipazione di liquidità **Lo devo finanziare**

2020

Entrate	Importo
Applicazione quota accantonata avanzo	100

Spese	Importo
Disavanzo di amm. Quota rimborsata (piano ammortamento)	10
Quota accantonata	90

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

Verso la Legge di Bilancio 2022

.....dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162

*...il comma 2 dell'art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove **consente di ripianare** annualmente **il maggior disavanzo** emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, **per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio.***

*...il censurato comma 3, prevedendo che **il FAL sia utilizzato** fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, **ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi**, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione*

*...questa Corte ha più volte osservato che **l'utilizzazione dell'anticipazione di liquidità per fini diversi dal pagamento dei residui passivi già iscritti in bilancio è in contrasto con il predetto precetto costituzionale***

Verso la Legge di Bilancio 2022

Per ovviare agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39/ter della 162/2019 viene previsto **l'art.52 del DL 73/2021** che disciplina in maniera differente rispetto a prima la copertura del disavanzo da reiscrizione FAL e la successiva contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex DL.35/2013

2021

Entrambe da finanziare con risorse proprie


Spese	Importo
Disavanzo di amm. eventuale	50
Quote costanti entro max 10 anni	
Quota da rimborsare in base al piano di ammortamento	10

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	200,00
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	
Totale parte accantonata (8)	200,00
Parte vincolata	

A rendiconto si riduce la quota accantonata per un importo pari alla quota annuale rimborsata

Verso la Legge di Bilancio 2022

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.



Si liberano risorse correnti per il bilancio!!

Verso la Legge di Bilancio 2022

Prossima FAQ di Arconet.....

RENDICONTO 2021 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)		245,0
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		160,0
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		178,3
Fondo perdite società partecipate		2,0
Fondo contenzioso		8,0
Altri accantonamenti		11,0
	Totale parte accantonata (B)	359,3
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		9,0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	9,0
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 123,3

(pari al FAL al 31/12/2020 di 189,3 al netto della quota rimborsata nel 2021 di 11)
(comprende la quota liberata del FAL nel 2021 pari a 11)


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

ENTRATE	2022	2023	2024	SPESE	2022	2023	2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	5,0	0,0	0,0	Disavanzo di amministrazione	21,2	11,5	11,7
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	11,0	0,0	0,0				
Fondo pluriennale vincolato	0,0	0,0	0,0				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria; contributiva e perequativa	80,0	80,0	80,0	Titolo 1 - Spese correnti	96,6	101,0	100,6
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30,0	30,0	30,0	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,0	0,0	0,0
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20,0	20,0	20,0	Titolo 2 - Spese in conto capitale	36,0	36,0	36,0
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30,0	30,0	30,0	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,0	0,0	0,0
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,0	0,0	0,0	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
				- di cui fondo pluriennale vincolato	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	160,0	160,0	160,0	Totale spese finali	132,6	137,0	136,6
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,0	0,0	0,0	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11,2	11,5	11,7
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,0	0,0	0,0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,0	0,0	0,0	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,0	0,0	0,0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,0	0,0	0,0	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,0	0,0	0,0
Totale titoli	160,0	160,0	160,0	Totale titoli	143,8	148,5	148,3
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	165,0	160,0	160,0	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	165,0	160,0	160,0

Verso la Legge di Bilancio 2022

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 settembre 2021

..viene modificato il paragrafo 3.20 bis prevedendo che gli Enti locali contabilizzino le anticipazioni di liquidità (**TUTTE!!**) secondo quanto previsto dall' articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.



Ciò comporta che tutti gli enti che hanno registrato l'anticipazione di liquidità secondo modalità diverse da quanto previsto dall'art.52, nel corso del 2021 dovevano fare opportune **variazioni di bilancio** (anche pluriennali per l'avanzo) per conformarsi a quanto stabilito dal comma 1-ter. **E dal 2022 si applicano le nuove regole...**

Verso la Legge di Bilancio 2022

DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2022”

Art.181 → possibilità di rinegoziare anticipazioni di liquidità concesse dal MEF con tasso di interesse $> 0 =$ al 3%

- il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato **in trenta anni mediante rate annuali costanti** - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi;
- **restano ferme** le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari;
- gli Enti locali possono trasmettere le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va **dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022**;
- MEF e Cassa Depositi e Prestiti devono predisporre un **documento finalizzato** a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità;
- si stabilisce, inoltre, che i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti **entro il 28 aprile 2022**;

Verso la Legge di Bilancio 2022

Semplificazione contabile per i fondi del PNRR

Art. 15 D.L. 77 - 31 maggio 2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

Comma 3 → Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*possibilità per gli enti in disavanzo di applicare quote vincolate senza limiti*).

Comma 4 → Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (*semplificazione e riduzione tempi di attesa* → *si accertano le risorse del PNRR secondo quanto previsto dal principio 4/2 al paragrafo 3.12 per la contabilizzazione dei fondi UE*)

Verso la Legge di Bilancio 2022

Semplificazione contabile per i fondi del PNRR

Art. 15 D.L.77 - 31 maggio 2021

Comma 4/bis → Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si favorisce la spesa di investimento in deroga alla normativa ordinaria)

→ Per il rispetto dei tempi di pagamento degli interventi del PNRR ci potrebbero essere **problemi di «liquidità»** l'art.9 commi 6 e 7, del DI 152/2021, consente al ministero di anticipare a favore degli enti locali risorse a valere sul fondo rotativo per l'attuazione del Pnrr, istituito dall'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020.

Verso la Legge di Bilancio 2022

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022

- ❖ Si calcola con la media semplice;
- ❖ Quinquennio di riferimento:

Missione 20 Programma 2

- **se approvato prima del 31/12** 2016-2020 salvo al possibilità di optare per il metodo +1 (essendo tutti anni «armonizzati») → 2016-2020 + riscossione a residuo 2021 competenza 2020 fino al momento dell'istruttoria del bilancio (come da faq Arconet n.26/2017);
- **se approvato dopo il 31/12** 2017-2021 salvo al possibilità di optare per il metodo +1 (essendo tutti anni «armonizzati») → 2016-2020 + riscossione a residuo 2021 competenza 2020;

- ❖ Art.107 del DL 18/2020 consente di sostituire nel calcolo del quinquennio sostituendo i dati del 2020 e del 2021 con quelli del 2019 (per quali anni si può usare il 19??);
- ❖ Non è possibile come nel 2020 ridurre l'accantonamento per gli enti rispettosi dei tempi di pagamento nell'anno precedente....
- ❖ Art.1 comma 80 L.160/2019 → possibilità ridurre stanziamento FCDE in corso di esercizio entrate oggetto riforma riscossione previo parere OREF **Accertamenti/incassi** **Competenza+incassi** **Residuo**

Verso la Legge di Bilancio 2022

Fondo garanzia debiti commerciali

Art.1 comma 859 L.145/2018 → accantonamento fondo Missione 20 Programma 3 secondo le percentuali stabilite dai commi 862 e 864 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento o mancata riduzione stock del debito anno precedente (5%,3%,2%,1%).

- percentuale calcolate su macroaggregato 3 Spesa Titolo I «Spesa acquisto beni e servizi» prevista nel bilancio 2022;
- non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione
- necessità di adeguamento in corso d'anno se si vanno a variare gli stanziamenti del macroaggregato 3;
- si stanziava entro il 28 febbraio e comunque anche in esercizio o gestione provvisoria;

La quota eventualmente accantonata nel 2021 confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2021 e viene eventualmente svincolata nel 2022 se nell'esercizio precedente sono state rispettate le condizioni (perché la quota stanziata nel 2021 è stata prevista in base a quanto successo nel 2020...)

Verso la Legge di Bilancio 2022

Fondo garanzia debiti commerciali

Art.9 comma 2 lett.a) DL.152/2021 «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*»

➔ per gli anni 2022 e 2023 gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili (si continua a rinviare l'uso della PCC...)


Verso la Legge di Bilancio 2022

Ripiano del disavanzo maggiore della quota applicata al bilancio

Art.111 comma 4/*bis* DL.18/2020 → Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successive



Il risultato deve derivare dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio



FAQ 40/2020 Arconet → la norma non si applica al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui perchè non è correlato ad un piano di rientro

Verso la Legge di Bilancio 2022

I proventi delle alienazioni

Art.1, comma 866, Legge 205/2017«Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei **proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali**, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione (soc. partecipate), **per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento**. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

All.n.7 al D.Lgs.n.118/11

RIC la spesa sia prevista a regime / **NON RIC** limitata ad uno o piu' esercizi sono comunque non ricorrenti: le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) **gli eventi calamitosi,**
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) **gli investimenti diretti,**
- f) **i contributi agli investimenti.**

LA NORMATIVA ORA PREVEDE QUESTA FACOLTA' A REGIME. LA PRECEDENTE NORMA LIMITAVA QUESTA POSSIBILITA' AL TRIENNIO 2018-2020

(in questo caso le alienazioni concorrono agli equilibri di parte corrente!!!!!!!!!!)

Verso la Legge di Bilancio 2022

La rinegoziazione dei mutui

- DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78, art.7 comma 2

Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincolo di destinazione.....

(nel corso del 2020 sono state previste tre tipi di rinegoziazione mutui... Mutui MEF, Mutui CDP, Mutui altri istituti di credito (ABI- ANCI/UPI)

Verso la Legge di Bilancio 2022

I modelli a1), a2) e a3)

Il risultato di amministrazione «presunto»

- ✓ a1) La quota accantonata → deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione **sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio** stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate
- ✓ a2) La quota vincolata → deve essere redatto obbligatoriamente **nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto
- ✓ a3) La quota destinata → deve essere redatto obbligatoriamente **nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate** del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti **sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente**

Verso la Legge di Bilancio 2022

Varie

Comma 555 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) → anticipazione di tesoreria anni 2020-2022 elevata da 3/12 a 5/12 → art.195 e 222 del TUEL

Art.10 comma 6/bis DL.77/2021 → *In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'esercizio 2020 non si computa** nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5 (**SOCCORSO FINANZIARIO**), ne' ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 (**ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE**) del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*

Verso la Legge di Bilancio 2022

Alcune criticità del Canone Unico Patrimoniale

Il decreto fiscale prevede l'azzeramento o la forfettizzazione del prelievo sulle occupazioni permanenti con condutture o cavi secondo quanto già previsto dal DL.77/2021 che prevede un canone fisso di euro 800 per le antenne → **forse può limitare incremento delle utenze** ma ha **forte impatto sul gettito dei comuni non adeguatamente ristorato**;

Difficoltà nella compilazione della Certificazione Fondone COVID 2021 nel raffrontare il gettito del Canone Unico Patrimoniale entrato in vigore nel 2021 e le singole entrate ancora vigenti nel 2019...

Verso la Legge di Bilancio 2022

Piano integrato di attività e organizzazione Art.6, comma 6 DL 80/2021



Conferenza Unificata del 2/12 da il via libera allo schema di decreto che definisce i contenuti del PIAO

A partire dal 2022 il PIAO sostituirà;

il **PDO**, che definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

il Piano organizzazione lavoro agile “**POLA**” e il piano della formazione;

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

Il Piano Anticorruzione (**PTPCT**);

Le amministrazioni **con più di 50 dipendenti** racchiuderanno **in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane**, all'organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione. Massima semplificazione, stop alla somma di tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria, massima chiarezza nei confronti degli utenti.

Verso la Legge di Bilancio 2022



Piano integrato di attività e organizzazione

Il 2 dicembre la Conferenza Unificata ha preso atto della necessità di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 → problemi legati alla programmazione....

E' stato avviato l'iter di approvazione del **Dpr che abroga le disposizioni sull'adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao**. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche **linee guida**.



WORK IN PROGRESS

Verso la Legge di Bilancio 2022

GRAZIE E...BUON BILANCIO...